Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 29 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 29 NOVEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Immobiliare del Lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1975. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1975. — **Società genovese ricuperi e ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteg-

giate il 10 novembre 1975. — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1975 (Repertorio 81598/15203). — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1975 (Repertorio 81599/15204). — **S.A.L.T. Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1975. — **S.A.F.F. - Società adriatica f.lli Fantini, società per azioni, in Cesena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1975. — **S.P.Q.R. Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % 1966 » sorteggiate il 20 novembre 1975. — **Fulgorcavi, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1975. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1975. — **A.T.A.G. - Articoli tecnici amianto gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1975. **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 29 ottobre 1975. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 29 ottobre 1975. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1975. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « 5,50 % 1962-1982 » sorteggiate l'11 novembre 1975. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « 7 % 1958-1978 » sorteggiate l'11 novembre 1975. — **Comifar, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **S.I.A.F. Società italiana per acquedotti, fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1975. — **Cometa Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1975. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1975 (Repertorio 129784/20524). — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1975 (Repertorio 129785/20525). — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1975 (Repertorio 129786/20526). — **Comune di Napoli:** Estrazione di obbligazioni « Città di Napoli ». — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1975. — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni del prestito di L. 15.000.000 al 7 % sorteggiate il 10 novembre 1975. — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni del prestito di L. 20.000.000 al 7 % sorteggiate il 10 novembre 1975. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L 50.000.000 al 5 % sorteggiate il 15 novembre 1975. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 50.000.000 al 6 % sorteggiate il 15 novembre 1975. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 65.000.000 al 7 % sorteggiate il 15 novembre 1975. — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1975. — **Aedificatio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1975. — **Interbanca Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1975. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione redimibili 3,50% e 5 %. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella **VENTISETTESIMA** estrazione eseguita il 15 novembre **1975; Parte II:** Serie sorteggiate per l'ammortamento **negli anni precedenti.**

(8895)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1975, n. **562.**

Ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 756;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare l'efficacia delle indicazioni dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione nella parte in cui incidono sti beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli predisposti all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità;

Ritenuto che nella seduta del 29 novembre 1975 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge concernente la edificabilità dei suoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge concernente la edificabilità dei suoli e delle relative leggi regionali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è prorogata la legge 30 novembre 1973, n. 756.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975.

Aumento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, recante la disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo in relazione alle variazioni dell'indice medio annuo del costo generale della vita;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, con il quale è stata disposta l'iscrizione in un quadro speciale ad esaurimento,

istituito presso il Ministero delle finanze, del personale già dipendente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, contenente, tra l'altro, norme relative al trattamento previdenziale del personale anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1974 che ha stabilito il secondo adeguamento delle pensioni erogate dal suddetto fondo in conformità delle norme sopra indicate;

Constatato che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo generale della vita), calcolato dall'Istituto centrale di statistica, è risultato per l'anno 1974 pari a 146,2 di contro a 110,9, per l'anno 1972, con una variazione in aumento del 31,83 per cento del primo rispetto al secondo;

Considerato che, in base ai dati sopra citati, si è realizzata la condizione di cui all'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, per disporre la terza variazione delle pensioni dovute al personale dipendente dalle abolite gestioni delle imposte di consumo;

Considerata la necessità di procedere ad una graduazione dell'aumento delle pensioni di cui trattasi a seconda della rispettiva data di decorrenza, in relazione al disposto di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 24 maggio 1966, n. 370;

Considerato che, in conseguenza della avvenuta completa utilizzazione delle riserve tecniche, nel senso disposto dall'art. 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si è determinata una situazione di netto disavanzo patrimoniale nella gestione del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Considerato che, per effetto della situazione sopra descritta, la copertura degli oneri derivanti al fondo di cui trattasi dalla terza applicazione del disposto di cui all'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

Sentito il comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo sono aumentate, a seconda della loro data di decorrenza, delle seguenti misure percentuali:

31,83 per cento se aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1973;

19,44 per cento se aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974.

Art. 2.

All'onere di 6.471 milioni di lire, per l'anno 1975, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 4517 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1975

LEONE

TOROS — GUI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1975
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 5

(10299)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore d'altura « Atlante ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa:

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore d'altura « Atlante », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 14 agosto 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 323

(10241)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Emilia-Romagna, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Emilia-Romagna;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 4866 del 27 febbraio 1975, con la quale la regione Emilia-Romagna designata il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Emilia-Romagna la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Lunati dott. Umberto, responsabile del servizio produzioni vegetali della regione Emilia-Romagna che la presiede;

Goidenich prof. Gabriele, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bologna;

Cesarini prof. Bruno, direttore dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

Baldoni prof. Remigio, direttore dell'istituto di coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Bologna;

Borasio dott. Ercole, rappresentante dei produttori di sementi;

Biagini dott. Roberto, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 244

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1972 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata le località fiancheggianti la via Cassia all'altezza dei chilometri 14-15;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le località fiancheggianti la via Cassia all'altezza del km 14+600 circa presentano verso la Spizzichina e dintorni zone ricoperte di notevolissima vegetazione di pini, cipressi, cedri, talora di uno sviluppo eccezionale, che fanno della località un quadro naturale di singolare bellezza; mentre la zona antistante con una caratteristica campagna con alberature sparse e suggestivi casali antichi, forma un complesso avente un valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona nei pressi dei chilometri 14-15 della via Cassia, sita nel territorio del comune di Roma, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo a nord-ovest del casale della Spizzichina dalla strada privata al limite della part. cat. 192 del foglio 111 (aggiornato al 1971), il limite del vincolo segue, verso nord-est, la strada privata al confine delle part. cat. 192, 147, 561, 146, 462, 207, 206, 205, 203, 204 del foglio 111; prosegue verso sud-est lungo il confine delle part. cat. 204, 187, 188, 471, 472 del foglio 111; indi verso sud-ovest lungo il confine delle part. cat. 187, 168, 472, 471 del foglio 111; indi verso sud-ovest lungo il confine delle part. cat. 471, 129, 128, 132, 30, 302, 628, 627, 629, 625, 684, 35, 283, 39, 38, 41, 210 del foglio 111 fino ad arrivare alla Cassia e alla ferrovia Roma-Viterbo; prosegue verso sud-ovest lungo le part. cat. 147, 228, 231, 227 del foglio 113, indi lungo le part. cat. 22, 23, 37, 113, 41, 110, 42, 39 del foglio 112; verso ovest lungo le part. cat. 36, 107, 109, 21 del foglio 112; verso sud e ovest le part. cat. 21-34, 287, 20, 17, 277, 269, 31, 250, 252, 160, 219 del foglio 112 e verso sud e sud-est lungo le part. cat. 219, 217, 216, 225 e la porzione della particella cat. 2 fino alla strada privata, poi le part. cat. 260, 78, del foglio 112 fino alla ferrovia e alla Cassia.

Le particelle catastali sopramenzionate sono comprese nel vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblica-

zione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Verbale n. 58

Oggi, 5 ottobre 1972, presso la sede della soprintendenza ai monumenti del Lazio, via Cavalletti, 2, Roma, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) ROMA, via Cassia, località La Spizzichina e zone circostanti ed antistanti: vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, visto che le località fiancheggianti la via Cassia, all'altezza del km 14+600 circa, presentano verso La Spizzichina e sulle aree circostanti vaste zone ricoperte di notevolissima vegetazione di pini, cipressi, cedri, talora di uno sviluppo eccezionale, che fanno della località un quadro naturale di singolare bellezza; mentre la zona antistante, con una caratteristica campagna, con alberature sparse e suggestivi casali antichi, forma un complesso avente valore estetico e tradizionale; rilevata la necessità di conservare a tali zone le loro caratteristiche fondamentali; propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone site lungo la via Cassia nei pressi del km 14 e km 15 del comune di Roma, racchiuse entro il seguente perimetro:

partendo a nord-ovest del casale della Spizzichina dalla strada privata al limite della part. cat. 192 del foglio 111 (aggiornato al 1971), il limite del vincolo segue, verso nord-est, la strada privata al confine delle part. cat. 192, 147, 561, 146, 462, 207, 206, 205, 203, 204 del foglio 111; prosegue verso sud-est lungo il confine delle part. cat. 204, 187, 188, 471, 472 del foglio 111; indi verso sud-ovest lungo il confine delle part. cat. 187, 168, 472, 471 del foglio 111; indi verso sud-ovest lungo il confine delle part. cat. 471, 129, 128, 132, 30, 302, 628, 627, 629, 625, 684, 35, 283, 39, 38, 41, 210 del foglio 111 fino ad arrivare alla Cassia e alla ferrovia Roma-Viterbo; prosegue verso sud-ovest lungo le part. cat. 147, 228, 231, 227 del foglio 113, indi lungo le part. catastali 22, 23, 37, 113, 41, 43, 110, 42, 39 del foglio 112; verso ovest lungo le part. cat. 36, 107, 109, 21 del foglio 112; verso sud e ovest le part. cat. 21, 34, 287, 20, 17, 277, 269, 31, 250, 252, 160, 219 del foglio 112 e verso sud e sud-est lungo le part. cat. 219, 217, 216, 225 e la porzione della part. cat. 2 fino alla strada privata, poi la part. cat. 260, 78 del foglio 112 sino alla ferrovia e alla Cassia.

Le particelle catastali sopramenzionate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

(10033)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie de L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie de L'Aquila;

Viste le dimissioni del dott. Fabrizio Tentoni da componente del comitato predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 5980 del 15 aprile 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione de L'Aquila ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Franco Cavallone in sostituzione del dott. Fabrizio Tentoni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco Cavallone è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie de L'Aquila, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria, ed in sostituzione del dott. Fabrizio Tentoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10058)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società W. Sanderson & Sons S.p.a., in Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società W. Sanderson & Sons S.p.a., con sede in Messina, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società W. Sanderson & Sons S.p.a., con sede in Messina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10213)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara, con effetto dal 2 settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10215)

DECRETEO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., in Legnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), con effetto dal 7 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.F.R. - Offieine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10216)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere Generoso Parmegiani, in Tivoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiere Generoso Parmegiani di Tivoli, con effetto dal 17 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere Generoso Parmegiani di Tivoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

(10217) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, con effetto dal 5 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1975, 13 maggio 1975 e 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

(10218) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la nota della regione Piemonte n. 3419 del 14 novembre 1975, con cui viene comunicato che il sig. Michele Moretti, quale assessore al turismo *pro tempore*, è stato designato, con deliberazione n. 20-C.R.6072 assunta dal consiglio regionale nell'adunanza n. 12 del 23 ottobre 1975, rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in sostituzione dell'avv. Mario Debenedetti, dimissionario, a suo tempo designato, quale assessore al turismo *pro tempore*, con deliberazione dello stesso consiglio n. 137-C.R.790 del 5 febbraio 1975;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il sig. Michele Moretti è nominato, quale assessore regionale al turismo *pro tempore*, componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Piemonte e in sostituzione dell'avv. Mario Debenedetti, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro: SARTI

(10178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. W. Edward Wells, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(10183)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cosimo De Santis, vice console onorario di Bolivia a Torino.

(10184)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michel de Laudocette, console generale di Francia a Milano.

(10185)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jemes D. Hansen, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(10186)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ronald P. Oppen, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(10187)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. François Emile Georges Im Hof, console generale dei Paesi Bassi a Genova.

(10188)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 novembre 1975:

Mazza Pietro, notaio residente nel comune di Sant'Elia a Pianisi, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia.

Rando Antonino, notaio residente nel comune di Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Ofena, distretto notarile di L'Aquila.

Pansa Andrea, notaio residente nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Amalfi, stesso distretto.

(10225)

Con decreto ministeriale 22 novembre 1975:

Ripa Paolo, notaio residente nel comune di Spresiano, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì.

Noli Alfredo, notaio residente nel comune di Cianciana, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Ribera, stesso distretto.

Franzoni Michela, notaio residente nel comune di Neive, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Montichiari, distretto notarile di Brescia.

Poli Maurizio, notaio residente nel comune di Seneghe, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Collio, distretto notarile di Brescia.

(10226)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendida sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica dell'acqua minerale « La Marchesa ».

Con decreto 7 ottobre 1975, n. 1551, la S.r.l. Società acque minerali, in Avellino, piazza Libertà, 37, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « La Marchesa » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Le bottiglie avranno la capacità convenzionale di 1 litro, 1/2 litro e 1/4 di litro, chiuse con tappo a corona. Al decreto sono allegati esemplari delle etichette destinate a contrassegnare i recipienti.

(10255)

Autorizzazione a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Palmense del Piceno » i risultati di analisi aggiornate.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1975, n. 1555, la ditta Fedeli Domenico, in Torre di Palme (Ascoli Piceno), via Fonti di Palme, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Palmense del Piceno », di cui ai decreti ministeriali 12 novembre 1969, n. 1057 e n. 1058, i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica aggiornate.

(10256)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di medicina del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10181)

Vacanza della seconda cattedra di istologia ed embriologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la seconda cattedra di istologia ed embriologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10179)

Vacanza della seconda cattedra di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effettti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la seconda cattedra di clinica oculistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10180)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo (prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Controguerra (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.014.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4849/M)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4850/M)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1975, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4844/M)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Controguerra (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4846/M)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1975, il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4847/M)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.236.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4851/M)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare al somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4860/M)

Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4861/M)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4837/M)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4838/M)

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Morlupo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4839/M)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.633.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4840/M)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4852/M)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4853/M)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4854/M)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4855/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4858/M)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4859/M)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.736.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4866/M)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4867/M)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4868/M)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4877/M)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4878/M)

Autorizzazione al comune di Ischia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4885/M)

Autorizzazione al comune di Alpignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Alpignano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4886/M)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4887/M)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4888/M)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4889/M)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.386.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4890/M)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4891/M)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.205.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4862/M)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4831/M)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Albagiara (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4832/M)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1975, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.422.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4835/M)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.277.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4841/M)

Autorizzazione al comune di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Padova viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.396.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4842/M)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1975, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.536.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4845/M)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.124.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4848/M)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1975, il comune di Baradili (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4856/M)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1975, il comune di Cabras (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.918.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4857/M)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1975, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.050.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4843/M)

Autorizzazione al comune di San Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di San Gavino Monreale (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4863/M)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4869/M)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4870/M)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4871/M)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4872/M)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4873/M)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Gonnosnò (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4874/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Campolongo al Torre (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4875/M)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1975, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4876/M)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4879/M)

Autorizzazione al comune di Joppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Joppolo Giancaxio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4880/M)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4881/M)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4883/M)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4882/M)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4884/M)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1975, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4864/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 26 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,80	682,80	682,90	682,80	682,975	682,75	682,70	682,80	682,80	682,80
Dollaro canadese	674,90	674,90	675 —	674,90	675,23	674,85	674,80	674,90	674,90	674,90
Franco svizzero	255,85	255,85	255,90	255,85	255,84	255,80	255,72	255,85	255,85	255,80
Corona danese	112,45	112,45	112,40	112,45	112,36	112,40	112,39	112,45	112,45	112,45
Corona norvegese	123,35	123,35	123,30	123,35	123,29	123,30	123,33	123,35	123,35	123,35
Corona svedese	155,40	155,40	155,23	155,40	155,22	155,35	155,20	155,40	155,40	155,40
Fiorino olandese	254,95	254,95	255 —	254,95	254,91	254,90	254,94	254,95	254,95	254,90
Franco belga	17,368	17,368	17,37	17,368	17,37	17,35	17,365	17,368	17,368	17,35
Franco francese	153,85	153,85	154 —	153,85	153,85	153,80	153,85	153,85	153,85	153,85
Lira sterlina	1389,15	1389,15	1390,50	1389,15	1388,96	1389,10	1388,70	1389,15	1389,15	1389,15
Marco germanico	261,63	261,63	261,50	261,63	261,49	261,60	261,54	261,63	261,63	261,60
Scellino austriaco	36,98	36,98	36,95	36,98	36,946	36,95	36,95	36,98	36,98	36,98
Escudo portoghese	25,52	25,52	25,45	25,52	25,34	25,50	25,39	25,52	25,52	25,50
Peseta spagnola	11,487	11,487	11,49	11,487	11,481	11,45	11,485	11,487	11,487	11,45
Yen giapponese	2,26	2,26	2,2550	2,26	2,252	2,25	2,2525	2,26	2,26	2,25

Media dei titoli del 26 novembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	97 —
Redimibile 3,50% 1934	100,075
» 3,50% (Ricostruzione)	91,875
» 5% (Ricostruzione)	96,300
» 5% (Riforma fondiaria)	94,400
» 5% (Città di Trieste)	93,325
» 5% (Beni esteri)	92,725
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	84,500
» 5,50% » » 1968-83	83,400
» 5,50% » » 1969-84	82,450
» 6% » » 1970-85	84,525
» 6% » » 1971-86	84,800
» 6% » » 1972-87	83,350

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	97,200
» 5% (» 1° aprile 1978)	92,375
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	92,225
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	86,675
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	85,2509
» poliennali 7% (scad. 1° aprile 1978)	96,675
» » 9% (» 1° aprile 1979)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,75
Dollaro canadese	674,85
Franco svizzero	255,785
Corona danese	112,42
Corona norvegese	123,34
Corona svedese	155,30
Fiorino olandese	254,945
Franco belga	17,366
Franco francese	153,85
Lira sterlina	1388,925
Marco germanico	261,585
Scellino austriaco	36,965
Escudo portoghese	25,455
Peseta spagnola	11,486
Yen giapponese	2,256

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241. — Data: 13 febbraio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Potenza. — Intestazione: Laguardia Vincenzo, nato a Potenza il 3 gennaio 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.445.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10254)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 19 novembre 1975, concernente il « Conto dei profitti e delle perdite delle aziende ed istituti di credito », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 21 novembre 1975, il quarto comma delle premesse deve leggersi: « Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo *1975*, n. 137 ».

Nel modello allegato al suddetto decreto devono essere apportate le seguenti modifiche:

pag. 8152, dopo il punto 15) « Perdita d'esercizio » ed il « Totale generale », sono annullate le seguenti parole « *Sono vietati i compensi di partite* »;

pag. 8153, dopo il punto 19) « Utile d'esercizio » ed il « Totale generale », vengono aggiunte le seguenti parole « *Sono vietati i compensi di partite* ».

Nei « Prospetti di dettaglio delle voci 7 e 8 delle perdite e dei profitti, da allegare al conto »,

alla sezione « Spese e perdite »: pag. 8154, voce 7, alla lettera *d*) la cifra « *9* » deve leggersi « *7* »; pag. 8154, voce 8, alla lettera *d*) la cifra « *10* » deve leggersi « *8* »;

alla sezione « Rendite e profitti »: pag. 8154, voce 7, lettera *d*) la cifra « *9* » deve leggersi « *7* »; pag. 8154, voce 8, lettera *d*) la cifra « *10* » deve leggersi « *8* ».

(10317)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1763, si approva l'atto 21 gennaio 1975, n. 97805 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Rocco, nato il 5 settembre 1940 a Monoppello (Pescara), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 2500, riportata in catasto alle particelle numeri 204, 337 e 339 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 197.

(10085)

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1740, si approva l'atto 30 marzo 1974, n. 96177 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Bruno, nato il 28 maggio 1933 ad Acciano (L'Aquila) della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello (Pescara), estesa mq 180, riportata in catasto alla particella n. 809 del foglio di mappa n. 36 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 75.

(10087)

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1739, si approva l'atto 30 marzo 1974, n. 96176 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Bruno, nato il 28 maggio 1933 ad Acciano (L'Aquila) ed Alvisi Vilma, nata il 14 ottobre 1933 a Casalecchio di Reno (Bologna), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello (Pescara), estesa mq 890, riportata in catasto alla particella n. 867 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 61.

(10084)

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1762, si approva l'atto 10 dicembre 1974, n. 97772 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Blasiis Wanda, nata il 1° giugno 1918 a Manoppello (Pescara), De Blasiis Irma, nata il 13 novembre 1920 a Penne (Pescara), De Blasiis Anna, nata il 22 agosto 1927 a Mantova e De Blasiis Maria, nata il 10 marzo 1929 a Mantova, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq 3980, riportate in catasto alle particelle numeri 141 parte e 875 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 106 e 105.

(10086)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 166, è stata dichiarata cessata la materia del contendere del ricorso straordinario proposto dalla società La Bruzia di Cosenza al Capo dello Stato in data 22 luglio 1969 per ottenere l'annullamento del decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria 24 febbraio 1969, n. 23881, con il quale è stata vincolata per la costruzione di un edificio scolastico da adibire a scuola media nel comune di Cosenza l'area edificatoria della superficie di complessivi mq 13.000, parzialmente di proprietà della ricorrente, contraddistinta nel catasto del citato comune alle particelle 53, 54 e 169, foglio 15.

(9900)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Guido Preite al Capo dello Stato in data 8 maggio 1973 per ottenere l'annullamento del decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie 30 dicembre 1972, n. 31631, con il quale è stata vincolata per la costruzione di un edificio scolastico da adibire a scuola materna statale nel comune di Taurisano (Lecce) l'area edificatoria della superficie di mq 3025 di proprietà del ricorrente contraddistinta nel catasto del citato comune alla particella 161, foglio 11.

(9901)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dai signori Prestini Giorgio e Prestini Franco al Capo dello Stato in data 1° giugno 1973 per ottenere l'annullamento del decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia 29 gennaio 1973, n. 677, con il quale è stata vincolata per la costruzione di un edificio da adibire a sede della scuola media nel comune di Castenedolo (Brescia) l'area edificatoria della superficie di circa mq 5200 di proprietà dei ricorrenti contraddistinta nel catasto del citato comune ai mappali n. 156 (parte) e 4324/*a* (parte).

(9902)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° maggio 1974 al 31 luglio 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del regolamento n. 122/67/CEE (settore uova), a norma del regolamento (CEE) n. 966/74

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO Dall'1-5-1974 al 21-7-1974	PRELIEVO Dal 22-7-1974 al 31-7-1974
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	334,64 (per 100 unità)	376,47 (per 100 unità)
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	2.556,08	2.875,59
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	04.05-310	1. essiccate	10.836,64	12.191,22
	04.05-390	2. altre	2.961,92	3.332,16
		b. giallo d'uova:		
	04.05-510	1. liquido	5.211,84	5.863,32
	04.05-530	2. congelato	5.574,96	6.271,83
	04.05-550	3. essiccato	10.993,28	12.367,44

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(10193)

Prelievi applicabili, dal 1° agosto 1974 al 31 gennaio 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1918/74, n. 2518/74 e n. 2707/74.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-8-1974 al 6-10-1974	dal 7-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 31-1-1975
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	400,50 (per 100 unità)	448,56 (per 100 unità)	466,48 (per 100 unità)
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	3.179,97	3.644,55	3.790,15
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	04.05-310	1. essiccate	14.369,94	16.476,57	17.134,81
	04.05-390	2. altre	3.692,61	4.229,28	4.398,24
		b. giallo d'uova:			
	04.05-510	1. liquido	6.488,10	7.433,28	7.730,24
	04.05-530	2. congelato	6.928,65	7.945,92	8.263,36
	04.05-550	3. essiccato	14.882,58	17.053,29	17.734,57

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(10194)

Prelievi applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE (settore uova), a norma del regolamento (CEE) n. 204/75

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
		A. uova in guscio, fresche o conservate:	
		I. uova di volatili da cortile:	
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	416,50 (per 100 unità)
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	3.307,01
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
		I. atti ad usi alimentari:	
		a. uova sgusciate:	
	04.05-310	1. essiccate	14.944,02
	04.05-390	2. altre	3.840,13
		b. giallo d'uova:	
	04.05-510	1. liquido	6 747,39
	04.05-530	2. congelato	7.205,45
	04.05-550	3. essiccato	15.477,14

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(5398)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino di seconda categoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 e il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 14 febbraio 1966, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Avellino di seconda categoria, con sede in Avellino, e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 22 febbraio 1966, con il quale l'avv. Liberato Lenzi veniva nominato membro del comitato di sorveglianza della predetta azienda di credito;

Considerato che l'avv. Liberato Lenzi è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Lucio Rutigliano, nato ad Avellino il 7 gennaio 1939, è nominato membro del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino di seconda categoria, con sede in Avellino, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Liberato Lenzi deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(10113)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/512 dell'8 maggio 1933, con il quale il cognome del sig. Kosmač Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 17 gennaio 1879, venne ridotto nella forma italiana di « Cosma », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Petaros ed ai figli Luigi, Nicolò, Maria, Angelo e Lorenzo;

Vista la domanda di data 6 novembre 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Cosma Angelo, nato a S. Dorligo della Valle il 6 settembre 1914 ed ivi residente al n. 222, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kosmač »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio, Cosma Angelo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kosmač ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Cosma assunto dalla moglie del predetto, Lovriha Carola, nata a S. Dorligo della Valle il 27 marzo 1919.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 novembre 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(9993)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico a venticinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Veneto.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, concernente l'adeguamento dell'organico delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle province venete;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a venticinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti, per le sedi del Veneto, suddivisi come segue:

Soprintendenza ai monumenti di Venezia:

conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) .	posti	1
falegnami qualificati (2ª ctg.) .	»	1
marmisti qualificati (2ª ctg.)	»	1
muratori qualificati (2ª ctg.)	»	2
padroni di motoscafi qualificati (2ª ctg.) . .	»	1
pittori verniciatori qualificati (2ª ctg.) .	»	1
restauratori qualificati (2ª ctg.) . . .	»	1
vetrai qualificati (2ª ctg.) . .	»	1
manovali comuni (3ª ctg.) .	»	2

Soprintendenza alle gallerie del Veneto:

conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.)	»	2
ebanisti qualificati (2ª ctg.)	»	1
elettricisti qualificati (2ª ctg.)	»	1
falegnami qualificati (2ª ctg.) .	»	2
fotografi qualificati (2ª ctg.) .	»	1
padroni di motoscafi qualificati (2ª ctg.)	»	1
muratori qualificati (2ª ctg.) . . .	»	2

Soprintendenza alle gallerie di Venezia:

elettricisti qualificati (2ª ctg.) . .	»	1
falegnami qualificati (2ª ctg.)	»	1
muratori qualificati (2ª ctg.)	»	1
padroni di motoscafi qualificati (2ª ctg.) . .	»	1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 24 marzo 1965, n. 229.

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

D) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

E) Avere conseguito la licenza elementare.

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle vigenti leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I candidati ai posti di conducente di automezzi debbono essere in possesso di una delle seguenti categorie di patente: *B* pubblica, *C*, *D*, *E*.

I candidati ai posti di padrone di motoscafi debbono essere in possesso di patente nautica per una potenza fino a 120 HP.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, devono pervenire per via postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la qualifica di mestiere e la relativa categoria.

Coloro che intendano concorrere per più qualifiche di mestiere dovranno produrre domande separate per ogni qualifica. Qualora nella stessa domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

I candidati ammessi ai concorsi per i mestieri di seconda categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico, in relazione al mestiere prescelto.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno a Venezia, nei giorni e nelle sedi che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

Dette prove non si intenderanno superate se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Gli aspiranti ai posti di manovale comune di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda i titoli propri del mestiere per il quale concorrono ed in particolare: eventuali stati di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni statali o parastatali, di enti pubblici, di ditte, di aziende e di privati (gli attestati delle ditte, delle aziende e dei privati debbono precisare che per l'interessato sono stati effettuati i contributi assistenziali e previdenziali sulle posizioni I.N.P.S. n. ed I.N.A.M. n. .), attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi per la qualifica specifica per la quale si concorre, ecc.

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 5.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate per le qualifiche di mestiere di 2ª categoria in base alla votazione riportata nella prova d'arte o esperimento pratico, di cui al precedente art. 4 e per le qualifiche di mestiere di 3ª categoria in base alla valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti. I candidati ai posti di 2ª categoria utilmente collocati nelle graduatorie di merito che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione II Sezione 3ª 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli. I candidati ai posti di 3ª categoria riceveranno apposita richiesta a partire dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione dei titoli.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione II Sezione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 oppure copia autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli aspiranti godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati dipendenti statali di ruolo, nonché il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre il documento di cui al n. 6 del presente articolo (certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 del presente bando, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova per il periodo prescritto ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1975
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 229

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione II Sezione 3ª (Concorsi) 00100 ROMA

Il sottoscritto residente in provincia di chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di di categoria (1), per la soprintendenza

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . (provincia di) il ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso della licenza elementare;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età) (2).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso e dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, .

Firma (3) .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) I candidati al concorso a posti di autista dovranno indicare la categoria della patente di cui sono in possesso.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di 35 anni abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(10115)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni e delle graduatorie dei vincitori dei concorsi, per merito distinto, riservati agli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica per i posti disponibili al 1° ottobre 1970.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, numeri 31-32 del 31 luglio-7 agosto 1975, del Ministero della pubblica istruzione sono stati pubblicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, i decreti ministeriali 31 ottobre 1974 con i quali sono state approvate le relazioni e le graduatorie dei concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1970, riservati agli insegnanti del ruolo organico degli istituti di istruzione tecnica, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1970.

(10117)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 6, pubblicato il 9 ottobre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 3 Sanità, foglio n. 54, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(9999)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 6, pubblicato il 9 ottobre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 3 Sanità, foglio n. 132, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(10000)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 6, pubblicato il 9 ottobre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 3 Sanità, foglio n. 131, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(10001)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 6, pubblicato il 9 ottobre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 3 Sanità, foglio n. 130, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

(10002)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 399/Sanità in data 19 luglio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Visto il proprio decreto n. 176/Sanità in data 5 giugno 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 177/Sanità in data 5 giugno 1975, con il quale sono stati dichiarati i vincitori dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto n. 21/Sanità in data 2 ottobre 1975, con il quale è stato nominato vincitore della condotta veterinaria di Colico ed uniti il dott. Corti Giuseppe, terzo classificato, a seguito della rinuncia al posto del dott. Camillo Noli, classificato secondo nella graduatoria di merito;

Vista la comunicazione n. 42 in data 20 ottobre 1975 del consorzio veterinario di Turate ed uniti relativa alla rinuncia al posto del dott. Corti Giuseppe, terzo classificato nella graduatoria di merito;

Considerato che la nomina del veterinario consorziale riveste carattere d'urgenza essendo necessario assicurare il servizio di vigilanza igienica e profilassi del consorzio interessato;

Ritenuto pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Paterlini Artemio, residente a Monticello Brianza in via Provinciale, quarto classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Colico ed uniti.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni del consorzio interessato.

Il sindaco di Colico, presidente del consorzio veterinario, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Milano, addì 27 ottobre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(9917)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «L. LUCIANI» DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di primario pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(10237)

OSPEDALE «S. ROCCO» DI SESSA AURUNCA

Concorso ad un posto di assistente addetto alla guardia medica

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 maggio 1975, n. 46, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente addetto alla guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sessa Aurunca (Caserta).

(10281)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTÀ DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso la sede nuova astanteria «Martini» di largo Gottardo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino tel. 011/6566, int. 231.

(10206)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo), via Ospedali, 3.

(10205)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto e un posto di assistente anestesista;

un posto di aiuto e un posto di assistente anatomo-patologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;

due posti di assistente medico;

quattro posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di ricerche chimico-cliniche e microbiologiche;

tre posti di assistente radiologo;

un posto di assistente dermosifilopata;

quattro posti di assistente neurochirurgo;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lecco (Como).

(10290)

OSPEDALE « C. CANTÙ » DI ABBIATEGRASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 settembre 1975, n. 183, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano), tel. 942220-623-624.

(10235)

OSPEDALE « A. RIZZA » DI SIRACUSA

Rettifica del bando di concorso a tre posti di assistente tisiologo

Con deliberazione 7 novembre 1975, n. 346, il bando di concorso a tre posti di assistente *tisiologo*, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 18 ottobre 1975, è stato rettificato in bando di concorso a tre posti di assistente *pneumologo*.

Conseguentemente, le materie d'esame verteranno sulla pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Siracusa.

(10282)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 ottobre 1975, n. 235, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo), tel. 63040-072.

(10236)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. SCLAVO » DI SIENA

Concorso ad un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione respiratoria

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, n. 107, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un *posto di assistente di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione respiratoria.*

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Siena, via Tufi, 1.

(10238)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 settembre 1975, n. 292, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le categorie privilegiate i relativi posti sono accantonati giusta deliberazione 14 novembre 1973, n. 365, resa esecutiva per decorso termine dalla sezione provinciale di Grosseto del comitato regionale di controllo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto), tel. 867017-079.

(10239)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di direttore sanitario;
un posto di primario ematologo;
un posto di primario di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla soprintendenza sanitaria dell'ente in Roma, borgo S. Spirito n. 3.

(10240)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1975, n. **66**.

Sovvenzioni straordinarie alle scuole materne della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *dell'8 novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

In attesa che il diritto alla formazione della personalità del bambino abbia piena attuazione nel quadro di un organico sistema educativo e di un moderno assetto dei servizi sociali, nell'attuale carenza dell'intervento pubblico, l'amministrazione regionale riconoscendo la funzione sociale svolta dalle scuole materne nell'ambito del proprio territorio, è autorizzata a concedere, in via straordinaria, per gli esercizi finanziari 1975 e 1976, speciali sovvenzioni a favore di comuni e loro consorzi, enti, associazioni ed istituzioni per la gestione di dette scuole al fine di ridurre, almeno in parte, gli oneri di ordine finanziario che si frappongono al loro regolare e più efficace funzionamento.

Capo II

SPECIALI SOVVENZIONI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E CONSORZIALI

Art. 2.

Le speciali sovvenzioni a favore dei comuni e loro consorzi sono disposte con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, tenuto conto:

a) dei fondi disponibili nel bilancio regionale;

b) del numero dei minori iscritti nelle scuole materne;

c) delle particolari condizioni economiche e sociali del territorio in cui ha sede la scuola materna.

Gli elementi di cui alla lettera *b*) dovranno risultare da una apposita dichiarazione che il sindaco del comune interessato dovrà produrre, per l'anno scolastico 1975-76, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per l'anno scolastico 1976-77, entro il mese di settembre all'assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione.

Art. 3.

I comuni e loro consorzi beneficiari della speciale sovvenzione sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio che sarà fissato nel decreto di concessione, la deliberazione del competente organo munita del visto del comitato di controllo, con la quale la somma ricevuta viene vincolata nel proprio bilancio per i fini previsti dalla presente legge.

Capo III

SPECIALI SOVVENZIONI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Art. 4.

Gli enti, associazioni ed istituzioni che intendono beneficiare delle sovvenzioni di cui all'art. 1 devono presentare all'assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, per l'anno scolastico 1975-76 entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per l'anno scolastico 1976-77 entro il mese di settembre, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa, convalidata dal sindaco, dalla quale risultino il numero dei frequentanti la scuola materna, le spese effettive *pro capite* sostenute nell'anno precedente, il costo *pro capite* della retta di frequenza e l'ammontare delle eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti.

Art. 5.

Le speciali sovvenzioni previste dall'art. 4 saranno disposte dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, alla assistenza sociale ed all'emigrazione, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo precedente e delle particolari condizioni economiche e sociali del comune nel cui territorio ha sede la scuola materna.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle speciali sovvenzioni di presentare a titolo di rendiconto, entro il termine perentorio che sarà indicato nel decreto di concessione, una dichiarazione del legale rappresentante della scuola attestante il regolare impiego delle sovvenzioni medesime.

La mancata presentazione in termini del rendiconto comporta l'esclusione dalle provvidenze per l'anno successivo.

Art. 7.

L'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell'amministrazione regionale saltuarie e periodiche visite presso gli enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 8.

Per le finalità della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 300 milioni e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il capitolo 1577 con la seguente denominazione: « Sovvenzioni straordinarie a favore di comuni, loro consorzi, enti, associazioni ed istituzioni per la gestione di scuole materne nell'ambito del territorio regionale », e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

La spesa di lire 300 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al sopracitato capitolo 1577 e quella di lire 500 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, facendosi fronte al maggior onere di lire 500 milioni con la cessazione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 6 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, fino allo esercizio 1975.

I fondi non impegnati nell'esercizio finanziario 1975 potranno essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1976.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 novembre 1975

COMELLI

(10168)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100753160)